



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 settembre 2013 (06.09)
(OR. en)**

13338/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0292 (NLE)**

**ACP 137
FIN 508
PTOM 28
RELEX 781
DEVGEN 219**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	22 agosto 2013
n. doc. Comm.:	COM(2013) 596 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che modifica l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta [della Commissione](#) inviata con lettera di [Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore](#), a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2013) 596 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.8.2013
COM(2013) 596 final

2013/0292 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE

RELAZIONE

L'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (di seguito "accordo interno") è stato firmato il 26 giugno 2013.

La Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea il 1° luglio 2013¹. Conformemente alla dichiarazione comune C acclusa all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, la Repubblica di Croazia aderirà al Fondo europeo di sviluppo dall'entrata in vigore del nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione dopo l'adesione all'Unione.

Per quanto riguarda il contributo degli Stati membri all'undicesimo Fondo europeo di sviluppo (di seguito "FES"), l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno contiene soltanto una stima del contributo e del criterio di contribuzione per la Croazia. A norma dell'articolo 1, paragrafo 7, dell'accordo interno, in caso di adesione di un nuovo Stato all'Unione, gli importi e i criteri di contribuzione sono modificati con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità, su proposta della Commissione.

Per quanto riguarda la ponderazione dei voti in seno al comitato del FES, l'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno contiene soltanto una stima dei voti per la Croazia. A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo interno, in caso di adesione di uno Stato all'Unione, la ponderazione e la maggioranza qualificata sono modificate con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità.

In base a quanto precede, la stima del contributo e dei voti per la Croazia è confermata dall'allegato progetto di decisione del Consiglio.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti la decisione allegata.

¹ Cfr. il trattato tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea e l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000²,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (di seguito "accordo interno")³, in particolare l'articolo 1, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 4,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia⁴, in particolare la dichiarazione comune C sul Fondo europeo di sviluppo,

vista l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla dichiarazione comune C acclusa all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia, la Repubblica di Croazia aderirà al Fondo europeo di sviluppo dall'entrata in vigore del nuovo quadro finanziario pluriennale di cooperazione dopo l'adesione all'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 1, paragrafo 7 dell'accordo interno, in caso di adesione di un nuovo Stato all'UE, l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), che attualmente si basa su una stima del contributo della Croazia, è modificata con decisione del Consiglio.

² GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 287 del 28.10.2005, pag. 4) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

³ Inserire il riferimento alla GU

⁴ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012).

- (3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo interno, in caso di adesione di uno Stato all'Unione, la ponderazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e la maggioranza qualificata di cui all'articolo 8, paragrafo 3, sono modificate con decisione del Consiglio che delibera all'unanimità.
- (4) Il contributo e la ponderazione devono essere confermati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il criterio di ripartizione e il contributo della Croazia all'11° Fondo europeo di sviluppo, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo interno, e i suoi voti in seno al comitato del Fondo europeo di sviluppo, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo interno, sono confermati.

Articolo 2

L'accordo interno è così modificato:

1. all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), le parentesi tonde e l'asterisco dopo "Croazia" e la nota "(*) Importo stimato" sono soppressi.
2. All'articolo 8, paragrafo 2, sono soppressi:
 - (a) le parentesi tonde e l'asterisco dopo "Croazia" e le parentesi quadre nella seconda colonna della stessa riga;
 - (b) la nota "(*) Importo stimato";
 - (c) la riga "Totale UE 27", "998";
 - (d) le parentesi tonde e l'asterisco, nonché le parentesi quadre alla riga "Totale UE 28 (*)" "[1 000]".
3. Il paragrafo 3 dell'articolo 8 è sostituito da quanto segue:

"Il comitato del FES si pronuncia alla maggioranza qualificata di 721 voti su 1 000, che esprimano il voto favorevole di almeno 15 Stati membri. La minoranza di blocco si compone di 280 voti."

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente